

## Causa T-56/00

**Dole Fresh Fruit International Ltd**  
**contro**  
**Consiglio dell'Unione europea**  
**e Commissione delle Comunità europee**

«Banane — Organizzazione comune dei mercati — Decisione 94/800/CE —  
Regolamento (CE) n. 478/95 — Regime delle licenze di esportazione —  
Ricorso per risarcimento danni»

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 6 marzo 2003 . . . . . II- 579

### Massime della sentenza

*Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Banane — Regime delle importazioni — Istituzione di un regime di licenze di esportazione che colpisce solo gli operatori delle categorie A e C — Violazione non sufficientemente caratterizzata del principio di non discriminazione — Responsabilità extracontrattuale della Comunità — Insussistenza*

*[Art. 288 CE, regolamento (CE) della Commissione n. 478/95; decisione del Consiglio 94/800/CE]*

Non può far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità l'istituzione del regime delle licenze di esportazione di banane ad opera della decisione 94/800, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) del regolamento n. 478/95, che stabilisce modalità complementari d'applicazione del regolamento n. 404/93 riguardo al regime del contingente tariffario all'importazione di banane nella Comunità e, che modifica il regolamento n. 1442/93. Infatti, anche se l'esistenza di una violazione di una norma di diritto deve ritenersi dimostrata, poiché la Corte, nella sentenza 10 marzo 1998, causa C-122/95, Germania/Consiglio, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, n. 1, primo trattino, della decisione 94/800 — in quanto norma con la quale il Consiglio ha approvato l'accordo quadro — nei limiti in cui l'accordo quadro medesimo esonera gli operatori della categoria B dal regime delle licenze di esportazione da esso previsto, e, nella

sentenza 10 marzo 1998, cause riunite C-364/95 e C-365/95, T. Port, ha dichiarato l'invalidità dell'art. 3, n. 2, del regolamento n. 478/95, e anche se nelle due sentenze succitate la Corte ha statuito che le disposizioni censurate erano state adottate in violazione del principio di non discriminazione, il quale è un principio generale di diritto comunitario inteso a tutelare i singoli, il Consiglio e la Commissione, adottando le suddette disposizioni, non hanno violato in modo manifesto e grave i limiti del loro potere discrezionale, alla luce della rilevanza internazionale e delle complesse valutazioni economiche che presuppone l'istituzione o la modificazione del regime comunitario di importazione delle banane, e, di conseguenza, nella fattispecie, il principio di non discriminazione non è stato violato in modo sufficientemente caratterizzato.

(v. punti 72-75, 81)